

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1216)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dei Trasporti**

(SIGNORILE)

(V. Stampato Camera n. 2028)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 febbraio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 1° marzo 1985*

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ad un emendamento alla convenzione internazionale sull'aviazione civile (articolo 83-bis), approvato dall'assemblea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile nella ventitreesima sessione a Montreal il 6 ottobre 1980



**DISEGNO DI LEGGE****ART. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo ad un emendamento alla convenzione internazionale sull'aviazione civile (articolo 83-bis) approvato dall'assemblea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile nella ventitreesima sessione a Montreal il 6 ottobre 1980.

**ART. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alle disposizioni del punto 3 del protocollo stesso.

**ART. 3.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## PROTOCOL

relating to an amendment to the  
Convention on International Civil Aviation

signed at Montreal on 6 October 1980

## THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

HAVING MET in its Twenty-third Session at Montreal on 6 October 1980,

HAVING NOTED Resolutions A21-22 and A22-28 on lease, charter and interchange of aircraft in international operations,

HAVING NOTED the draft amendment to the Convention on International Civil Aviation prepared by the 23rd Session of the Legal Committee

HAVING NOTED that it is the general desire of Contracting States to make a provision for the transfer of certain functions and duties from the State of registry to the State of the operator of the aircraft in the case of lease, charter or interchange or any similar arrangements with respect to such aircraft

HAVING CONSIDERED it necessary to amend, for the purpose aforesaid, the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944,

1 APPROVES, in accordance with the provisions of Article 94 (a) of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to the said Convention

Insert after Article 83 the following new Article 83 bis

“ Article 83 bis

*Transfer of certain functions and duties*

(a) Notwithstanding the provisions of Articles 12, 30, 31 and 32 (a), when an aircraft registered in a contracting State is operated pursuant to an agreement for the lease, charter or interchange of the aircraft or any similar arrangement by an operator who has his principal place of business or, if he has no such place of business, his permanent residence in another contracting State, the State of registry may, by agreement with such other State, transfer to it all or part of its functions and duties as State of registry in respect of that aircraft under Articles 12, 30, 31 and 32 (a). The State of registry shall be relieved of responsibility in respect of the functions and duties transferred.

(b) The transfer shall not have effect in respect of other contracting States before either the agreement between States in which it is embodied has been registered with the Council and made public pursuant to Article 83 or the existence and scope of the agreement have been directly communicated to the authorities of the other contracting State or States concerned by a State party to the agreement.

(c) The provisions of paragraphs (a) and (b) above shall also be applicable to cases covered by Article 77.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2 SPECIFIES, pursuant to the provisions of the said Article 94 (a) of the said Convention, ninety-eight as the number of Contracting States upon whose ratification the proposed amendment aforesaid shall come into force, and
- 3 RESOLVES that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization draw up a Protocol, in the English, French, Russian and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity, embodying the proposed amendment above-mentioned and the matter hereinafter appearing
- a) The Protocol shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General
  - b) The Protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation
  - c) The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization
  - d) The Protocol shall come into force in respect of the States which have ratified it on the date on which the ninety-eighth instrument of ratification is so deposited
  - e) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States of the date of deposit of each ratification of the Protocol
  - f) The Secretary General shall immediately notify all States parties to the said Convention of the date on which the Protocol comes into force
  - g) With respect to any Contracting State ratifying the Protocol after the date aforesaid, the Protocol shall come into force upon deposit of its instrument of ratification with the International Civil Aviation Organization

CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly

This Protocol has been drawn up by the Secretary General of the Organization

IN WITNESS WHEREOF the President and the Secretary General of the aforesaid Twenty-third Session of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol

DONE at Montreal on the sixth day of October of the year one thousand nine hundred and eighty, in a single document in the English, French, Russian and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity. This Protocol shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization and certified copies thereof shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all States parties to the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944

R. S. Nyaga  
*President of the 23rd Session  
of the Assembly*

Yves Lambert  
*Secretary General*

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO RELATIVO AD UN EMENDAMENTO ALLA  
CONVENZIONE SULL'AVIAZIONE CIVILE INTERNA-  
ZIONALE, FIRMATO A MONTREAL IL 6 OTTOBRE 1980.

L'assemblea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile,

essendosi riunita nella ventitreesima sessione a Montreal il 6 ottobre 1980,

avendo preso atto delle risoluzioni A21-22 e A22-28 sull'affitto, noleggio e interscambio di aeromobili nei servizi internazionali,

avendo preso atto del progetto di emendamento alla convenzione sull'aviazione civile internazionale redatto dalla ventitreesima sessione del comitato giuridico,

avendo preso atto che è desiderio comune degli Stati contraenti istituire una norma per il trasferimento di talune funzioni e doveri dallo Stato di registrazione allo Stato del vettore dell'aeromobile in caso di affitto, noleggio o interscambio o altre intese simili relative a detto aeromobile,

avendo ritenuto necessario emendare, per il motivo suddetto, la convenzione sull'aviazione civile internazionale, conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944,

1) approva, conformemente alle disposizioni dell'articolo 94 (a) della succitata convenzione, il seguente emendamento proposto alla convenzione stessa:

Inserire dopo l'articolo 83 il seguente nuovo articolo 83-bis:

« ARTICOLO 83-bis.

*(Trasferimento di talune funzioni e doveri)*

a) Nonostante le disposizioni di cui agli articoli 12, 30, 31 e 32 (a), qualora un aeromobile registrato in uno Stato contraente sia gestito in base ad un accordo di affitto, noleggio o interscambio dell'aeromobile o altra intesa simile da un vettore che ha la sua sede

principale di affari o, in mancanza di essa, la residenza abituale in un altro Stato contraente, lo Stato di registrazione può, previo accordo con tale altro Stato, trasferirgli in tutto o in parte le sue funzioni e doveri quale Stato di registrazione rispetto a detto aeromobile, ai sensi degli articoli 12, 30, 31 e 32 (a). Lo Stato di registrazione verrà sollevato da ogni responsabilità rispetto alle funzioni e ai doveri così trasferiti.

b) Il trasferimento non avrà effetto nei confronti di altri Stati contraenti prima che l'accordo tra Stati in cui esso è contemplato sia stato registrato presso il Consiglio e reso pubblico in applicazione dell'articolo 83, ovvero prima che l'esistenza e la finalità dell'accordo siano state comunicate direttamente alle autorità dell'altro Stato contraente o Stati interessati da uno Stato che è parte dell'accordo stesso.

c) Le disposizioni dei paragrafi (a) e (b) di cui sopra saranno altresì applicabili ai casi previsti dall'articolo 77»,

2) specifica, in ottemperanza alle disposizioni di detto articolo 94 (a) della citata convenzione, che il numero degli Stati contraenti in base alla cui ratifica l'emendamento proposto entrerà in vigore è di novantotto, e

3) decide che il Segretario generale dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile rediga un protocollo nelle lingue inglese, francese, russo e spagnolo, ciascun testo facente egualmente fede, che includa l'emendamento proposto di cui sopra unitamente a quanto specificato qui di seguito:

a) Il protocollo verrà firmato dal Presidente della assemblea e dal suo Segretario generale.

b) Il protocollo sarà aperto alla ratifica da parte di ogni Stato che abbia ratificato o aderito alla summenzionata convenzione sull'aviazione civile internazionale.

c) Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile.

d) Il protocollo entrerà in vigore, per gli Stati che lo abbiano ratificato, alla data in cui il novantottesimo strumento di ratifica è così depositato.

e) Il Segretario generale notificherà immediatamente a tutti gli Stati contraenti la data di deposito di ciascuna ratifica del protocollo.

f) Il Segretario generale notificherà immediatamente a tutti gli Stati aderenti alla convenzione la data in cui il protocollo entra in vigore.

g) Rispetto a qualsiasi Stato contraente che ratifichi il protocollo successivamente alla data summenzionata, il protocollo entrerà in vigore all'atto del deposito del rispettivo strumento di ratifica presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile.

Di conseguenza, conformemente al succitato atto dell'assemblea, il presente protocollo è stato redatto dal Segretario generale dell'Organizzazione.

In fede di che, il Presidente ed il Segretario generale della summenzionata ventitreesima sessione dell'assemblea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, all'uopo debitamente autorizzati dalla assemblea, firmano il presente protocollo.

Fatto a Montreal, il sesto giorno di ottobre dell'anno millenovecentottanta, in un unico esemplare nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, ciascun testo facente egualmente fede. Il presente protocollo resterà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e copie certificate dello stesso verranno trasmesse dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutti gli Stati aderenti alla convenzione sull'aviazione civile internazionale, conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944.

R. S. Nyaga  
*Presidente della ventitreesima  
sessione dell'assemblea*

Yves Lambert  
*Segretario generale*